

Modena, 9/6/2015

prot. 11373

Preg.mo

Dott. Paolo Grasso

Dirigente Servizi agli Studenti

c.a. Gent.ma

Dott.ssa Elena Beatrice Piccaluga

p.c. Preg.mo

Dott. Stefano Ronchetti

Direttore Generale

Gent.ma

Dott.ssa Paola Michellini

Direzione Pianificazione e valutazione

c.a. Gent.ma Dott.ssa Di Toma

Oggetto: PR9115 – decadenza agli studi universitari – risposta ad e-mail del 3 giugno 2015

In merito alla questione di cui in oggetto si formula le seguenti osservazioni.

L'art. 149 del R.D. n. 1592 del 31.08.1933 stabilisce che “*Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'università o istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H . Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, **non sostengano esami per otto anni consecutivi**, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate*”.

La legge 341 del 1990, all'art. 11, affida l'ordinamento degli studi dei corsi e della attività formative al Regolamento didattico di Ateneo.

Sia l'art. 13, comma 2, del D.M. 509/1999 (che si riporta: “2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti...” sia l'art. 13, comma 5, del DM 270/2004 (che si riporta: “5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti”) regolamentano la posizione degli studenti iscritti ai corsi previgenti.

Il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, al comma 6 dell'art. 32, indica come unica ipotesi di decadenza **il mancato superamento per cinque anni accademici consecutivi di esami di profitto**, già un termine, si badi bene, inferiore rispetto a quello di otto, previsto dalla norma primaria. **Nessuna fattispecie ulteriore di decadenza è, inoltre, prevista nel comma 3 dell'indicato art. 32 che espressamente prevede le iscrizioni al corso di studio in qualità di “ripetente”.**

Tanto chiarito, si riporta stralcio della sentenza del **Consiglio di Stato n. 590/2012** su appello proposto da studenti, che contestavano il meccanismo decadenziale, previsto dal regolamento di una Università per gli studenti, già iscritti ai corsi di laurea anteriamente alla riforma dei corsi universitari introdotta dai decreti ministeriali sopra citati, lamentando – a tal fine – oltre che **violazione di una norma nazionale anche disparità di trattamento**.

“... Passando all'esame delle censure contenute nell'atto di appello, va osservato che in base alle impugnate disposizioni regolamentari vengono a determinarsi situazioni per cui gli studenti che non abbiano terminato gli esami ovvero non abbiano conseguito i titoli di studio entro i termini perentori ivi stabiliti subiscono la decadenza dai corsi di appartenenza, senza alcuna precisa garanzia in ordine al riconoscimento della parte dei corsi già frequentati e degli esami compiuti in sede di iscrizione ai corsi del nuovo ordinamento. Nella pronuncia reiettiva in questa sede impugnata, il Tar ha considerato legittimo il sistema delle cause decadenze previsto per gli studenti fuori corso, individuando l'argomento decisivo a sostegno della scelta compiuta dall'Università di Cagliari nella insostenibilità della tesi contraria, con la quale si intenderebbe consentire il mantenimento senza termine finale di una serie di corsi di laurea, che sono invece ad esaurimento. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado che ha ritenuto legittimo un tale sistema decadenziale, riproponendo in via principale il rilievo della **mancanza di una copertura normativa di rango primario a supporto della determinazione regolamentare** (ndr: al livello di Ateneo) **assunta dall'Università di Cagliari**, ed anzi in presenza di una disposizione regolamentare di carattere generale applicabile per l'insieme delle università italiane (art. 13 del d.m. n. 270 del 2004) che attribuisce agli studenti già iscritti ai corsi del vecchio ordinamento un vero e proprio diritto soggettivo a concludere gli studi e ad ottenere i relativi titoli secondo gli ordinamenti previgenti. Inoltre, sempre sul tema delle fonti normative capaci di

*incidere sulle cause di decadenza dai corsi universitari, gli appellanti osservano che **l'unica ipotesi decadenziale contemplata dall'ordinamento italiano è quella prevista, per gli studenti universitari che non sostengono esami per otto anni consecutivi, da una disposizione normativa tuttora vigente e di rango primario (art. 149 R.D. n. 1592 del 31.08.1993); e tanto a ulteriore comprova della** immodificabilità, ad opera delle singole università e con lo strumento normativo del regolamento, del quadro normativo generale afferente le cause di decadenza dai corsi di studio. 5. Ad avviso del Collegio le censure d'appello meritano condivisione, sia pur con le precisazioni che seguono.*

*Il quadro normativo d'insieme, con il quale è stato portato a compimento il significativo processo di riforma dei corsi universitari, non appare consentire alle università, in sede di rimodulazione dei corsi di studio, di prevedere ipotesi decadenziali del tipo di quelle introdotte dall'Università di Cagliari con le disposizioni regolamentari impugnate in primo grado. Se è pur vero, infatti, che la legge n. 341 del 1990 (recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari) sancisce il principio di autonomia didattica di ciascun ateneo (art. 11) e affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo", **è altrettanto vero che detta autonomia non può esorbitare dai principi generali fissati nell'ambito del regolamento attuativo.***

A tal proposito va evidenziato che l'art. 2, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, dispone che - ai fini della realizzazione della autonomia didattica di cui all'art. 11 della legge n. 341 del 1990 - le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del medesimo regolamento; ed anche l'art. 11, comma 9, a proposito dei regolamenti didattici di ateneo prevede che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del regolamento statale.

Ora, proprio il costante richiamo alle disposizioni regolamentari (adottate a livello nazionale dal competente Ministero dell'università) quale cornice normativa generale nell'ambito della quale le singole università possono manifestare la loro autonomia didattica nella modulazione dei corsi rende insuperabile, sotto tal profilo, il principio chiaramente espresso dall'art. 13, comma 5, sulla intangibilità delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi dell'ordinamento previgente.

Dispone infatti tale ultima disposizione che, a seguito della adozione dei regolamenti didattici di ateneo, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano la facoltà di optare per i corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

Ora, pur non essendo in discussione, come assumono gli appellanti, il diritto allo studio (di cui all'art. 34 Cost.), la cui tutela non può evidentemente spingersi fino al punto da ritenere meritevoli di protezione sine die le posizioni degli studenti fuori corso a mantenere la modulazione dei corsi di laurea con le stesse modalità e gli stessi termini di durata vigenti al momento della loro originaria iscrizione, nondimeno appare allo stesso modo poco coerente con le richiamate

coordinate normative la soluzione adottata dall'Università di Cagliari, in relazione alle ipotesi decadenziali delineate nelle disposizioni regolamentari in primo grado impugnate.

Tali previsioni, infatti, da un lato non hanno una base giuridica nella normativa nazionale (anzi risultano in contrasto, per quanto detto, con i principi dalla stessa desumibili), dall'altra appaiono esorbitare sul piano oggettuale dalla pur riconosciuta autonomia universitaria, limitata alla libera modulazione dei corsi di studio e della didattica, nonché alla organizzazione della carriera degli studenti, **senza tuttavia la possibilità di incidere, con previsioni decadenziali, sulle situazioni pregresse degli studenti iscritti ai corsi di vecchio ordinamento.**

Naturalmente, rientra pienamente nella discrezionalità di ciascun ateneo, in sede di adozione dei regolamenti didattici o sulla carriera degli studenti, prevedere forme particolarmente incentivanti per il passaggio degli studenti ancora iscritti ai corsi universitari del vecchio ordinamento ai corsi di nuovo regime, e ciò al fine di perseguire il pur legittimo obiettivo della completa disattivazione, quanto prima possibile, dei corsi "ante riforma".

Ma tale meccanismo, in assenza di una disposizione normativa nazionale che abiliti le singole università a disporre - in conseguenza della disattivazione dei corsi - la decadenza degli studenti che vi risultano iscritti, non può prescindere dalla ricerca del consenso della popolazione studentesca interessata all'adesione ad una nuova opzione di sviluppo della propria carriera, che l'Università deve previamente proporre agli studenti interessati (salvo il suo potere di effettuare le proprie scelte, con una adeguata motivazione ove esse non siano state condivise)" (v. anche TAR Palermo 1527/2012).

Ne deve sfuggire la recente giurisprudenza (v. **Tar Campania, 2949/2013**, che di seguito si riporta, e **Consiglio di Stato n. 1755/2013**), che ritiene contrarie alle previsioni normative nazionali, le disposizioni regolamentari, le quali prevedono un regime decadenziale difforme *in peius* da quello di cui all'art. 149 del r.d. 1592/1933.

“... Ritiene il Collegio di condividere il recente orientamento di questo Tribunale, secondo cui l'art. 25 del **Regolamento didattico d'Ateneo** dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nella parte in cui prevede la comminatoria della decadenza dalla qualità di studente universitario nell'ipotesi in cui lo studente non abbia sostenuto esami **nell'arco temporale di cinque anni, è illegittimo per violazione dell'art. 149, t.u. 31 agosto 1933 n. 1592, che prevede un termine di otto anni** (T.A.R. Napoli Campania sez. IV 15 marzo 2012 n. 1290). Nella citata decisione, di cui si riportano i passi salienti, si rappresenta che: «... nel merito la questione decisiva è la possibilità da parte delle disposizioni dettate dagli organi Universitari di derogare alla disciplina legislativa, in forza della peculiare posizione di autonomia conferita dall'ordinamento dello Stato agli istituti universitari, in materia di decadenza dalla qualità di studente e, nello specifico, **se il Regolamento Didattico d'Ateneo fosse in grado di derogare in senso restrittivo all'art. 149 del T.U. 31.8.1933, n. 1592, prevedendo un lasso di tempo inferiore (5 anni) rispetto a quello (8 anni) dettato dalla disciplina statale. Ritiene il Collegio che ciò non sia possibile e nel contrasto debba prevalere per questa specifica materia la disciplina statale, con disapplicazione di**

quella dettata dall'Università, senza bisogno di una sua impugnativa, trattandosi di contrasto tra differenti fonti normative di diverso livello. L'art. 149, comma 2, del R.D. 31.8.1933, n. 1592, invocato da parte ricorrente prevede "coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate". In senso difforme l'art. 25 del Regolamento Didattico d'Ateneo prevede, al comma 5, che lo studente decada "dal suo status qualora non abbia superato esami per cinque anni accademici consecutivi dall'ultimo esame superato". La difesa dell'Università ha evidenziato l'ambito di autonomia riconosciuto dall'ordinamento dello Stato alle università anche a livello costituzionale espressamente richiamando l'art. 6 della legge n. 168/89, che, ai comma 1 e 2, prevede "le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento....". Altra norma richiamata nel senso dell'autonomia universitaria risulta essere l'art. 11 della legge 19.11.1990, n. 341, che prevede la formazione di un Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal Ministro, indicando, al comma 2, che i "consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito Regolamento, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento....le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso". A livello regolamentare, la difesa dell'Amministrazione richiama, infine, l'art. 5 del D.M. 3.11.1999, n. 509, che disciplinando i crediti formativi universitari contempla, al comma 6, che i regolamenti didattici di ateneo possano "prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative". Da quest'ultima previsione normativa si trarrebbero, secondo la difesa dell'Amministrazione, ulteriori argomenti a sostegno della legittimazione del Regolamento Didattico di Ateneo a dettare una disciplina sulla decadenza della qualità di studente in deroga a quella disposta dal più volte citato art. 149 del T.U. 31.8.1933, n. 1592.

Osserva al riguardo il Collegio come è indubbio che alle università sia stata attribuita una potestà ordinamentale e statutaria ed un ambito di autonomia, il cui principio si rinviene nello stesso art. 33 della Costituzione, che l'art. 6, secondo comma, legge n. 168 del 1989 ha ribadito e puntualizzato. Tale autonomia va però contenuta nei "limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (art. 33, comma 5, Cost.), dovendosi coordinare con le norme di rango superiore sia antecedenti che successive alla legge n. 168 del 1989 (Cons. Stato, Sez. VI, 5.6.2006, n. 3341). In tal senso difatti, i regolamenti universitari presentano pur sempre una valenza sub - primaria, in quanto il diritto per le istituzioni universitarie sussiste unicamente nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi statali (Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 467). Ai sensi dell'art. 6 legge n. 168 del 1989, l'autonomia universitaria si esplica e trova attuazione (a mezzo della potestà statutaria - regolamentare) nei limiti indicati dalla legge ed in quegli ambiti che non siano coperti da riserva di legge (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 4 novembre 2010, n. 2679).

Per quanto riguarda la decadenza dalla qualità di studente, c'è una precisa disposizione normativa di fonte primaria – ossia l'art. 149, comma 2, del R.D. 31.8.1933, n. 1592 che stabilisce un termine decadenziale di otto anni - **che non può evidentemente essere derogata in peius né in sede di normativa specifica dell'Ente, trattandosi di un limite posto all'autonomia organizzativa delle singole Università.** Né si può dire che un potere derogatorio a tale fonte primaria sia stato attribuito da altra specifica fonte legislativa successiva. In tal senso, difatti, è insufficiente a conferire potere normativo potenzialmente in deroga l'art. 11 della legge 19.11.1990, n. 341, che si limita a prevedere che le Università possano disciplinare, con proprio regolamento anche "i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso". La possibilità di disciplinare tali aspetti non comprende la possibilità di derogare alla disciplina statale sulla decadenza dalla facoltà di studente, perché i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso appaiono materia diversa e più ristretta rispetto alla perdita della qualità di studente, che comporta la necessità di "rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate", ponendo legalmente nel nulla l'iter formativo universitario seguito. Tale conseguenza di ampia portata, peraltro, incide sul diritto allo studio, comprimendo fortemente la posizione dello studente, privandolo, lo ripetiamo, dei risultati ottenuti nel corso degli studi ed, in tal senso, la materia esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile riservata all'autonomia universitaria, **andando ad impingere direttamente sui diritti soggettivi dello studente, connessi al diritto allo studio, che richiedono una disciplina unitaria sull'intero ambito nazionale affidata alla normativa primaria di fonte statale e che non possono essere lasciati all'autonomia delle singole università.** Per quanto riguarda, infine, l'art. 5 del D.M. 3.11.1999, n. 509, la circostanza che quest'ultimo preveda la possibilità da parte dei regolamenti didattici di ateneo di contemplare "forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati", **non attribuisce la possibilità di derogare in pejus, con una disposizione regolamentare generale, al limite degli otto anni, in primo luogo perché il citato D.M. costituisce fonte normativa secondaria rispetto alla fonte primaria costituita dal citato art. 149. Inoltre il suddetto art. 5 contempla la possibilità degli organi universitari di prevedere una specifica e puntuale verifica rispetto al livello di obsolescenza di specifici contenuti conoscitivi di determinate discipline e non conferisce la potestà di emanare una disciplina generale ed indistinta di decadenza senza prendere in esame specifiche discipline. Inoltre, l'art. 5, limitandosi in generale a prevedere la fissazione dei crediti da acquisire in tempi determinati, non contempla la possibilità di prevedere in via autonoma una disciplina derogatoria di quella legislativamente fissata, comportante la grave conseguenza della decadenza dalla qualità di studente che ha il peculiare effetto di porre nel nulla l'intero corso degli studi conseguiti, facendo venir meno l'efficacia degli esami fatti»** (T.A.R. Napoli Campania sez. IV 15 marzo 2012 n. 1290)".

Da tutto quanto sopra, a mio sommo avviso, queste sono le mie considerazioni conclusive:

- 1) Rilevo un orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla presenza di fattispecie decadenziali interne, ulteriori e maggiormente compressive (... *Lo studente, che non abbia interrotto gli studi, decade comunque dallo status di iscritto, qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi* ...) del diritto allo studio rispetto a quelle oggetto della normativa primaria statale (... *Coloro i quali ... non sostengono esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate...*); sotto questo primo aspetto si appalesa, a mio sommesso avviso, **un'illegittimità per violazione di legge del comma 6 del Regolamento didattico di Ateneo nonché della previsione di decadenza degli studenti "ripetenti"**;
- 2) il Regolamento Didattico di Ateneo, inoltre, non pare prevedere espressamente ipotesi di decadenza per studenti "*ripetenti*" ulteriori rispetto all' "*inattività*" protratta per cinque anni accademici consecutivi; né lo stesso Regolamento Didattico di Ateneo contempla la facoltà per i Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio di prevedere ipotesi decadenziali nel caso di studenti "ripetenti"; tra l'altro si rileva che tali ipotesi decadenziali siano state introdotte solo da alcuni regolamenti didattici di corsi di studi dell'Ateneo; sotto questo secondo aspetto si appalesa, a mio sommesso avviso, **un'illegittimità dei singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, che prevedono ulteriori ipotesi decadenziali, per incompetenza (attesa la mancata previsione della fonte regolamentare sovraordinata), nonché per eccesso di potere, nelle sue figure sintomatiche della disparità di trattamento e dell'irrazionalità dell'azione amministrativa (vista l'assenza di un regime unitario di decadenza)**;
- 3) ritengo, pertanto, che i rilievi sollevati dal Dirigente dei Servizi agli studenti, siano pertinenti e fondati e non è possibile, pertanto, giurisprudenza alla mano anche a livello di Consiglio di Stato, ricondurre la questione ad una mera valutazione di opportunità, appalesandosi una rilevante incidenza sul diritto allo studio, posizione giuridica soggettiva, costituzionalmente, tutelata;
- 4) infine, conformemente ad un mio tradizionale *favor* nei confronti dello studente universitario, dettato dalla mia pratica forense presso l'A.G.A., sconsiglio posizioni eccessivamente vessatorie, tanto più se difformi *in peius* rispetto a fonti primarie; inoltre è necessario che l'Amministrazione verifichi con particolare attenzione che i consigli di corso di studi non assumino decisioni in contrasto con norme regolamentari sovraordinate (es.: regolamento di facoltà nel caso di Medicina e regolamento didattico di Ateneo), onde evitare la possibile configurabilità di fattispecie penali di abuso d'ufficio. Sotto quest'ultimo aspetto rammento che il nostro Ateneo è stato oggetto di un'indagine penale (RGNR 69/2015 – pm dott.

Marco Niccolini) e la stessa è stata archiviata (prot. di assunzione n.11238 dell'8.6.2015) a seguito di attività difensiva dello scrivente (nota del 20.3.2015, prot. 5014).

Con riguardo agli adempimenti, a mio sommosso avviso, prodromici all'emissione di un provvedimento di decadenza, segnalo, infine, quanto avevo già indicato nella risposta al dirigente richiedente il presente parere all'e-mail del 7 agosto 2013 e che riporto in stralcio, in merito alla necessità della **comunicazione di avvio del procedimento**: “***I quesito:** In premessa, si osserva che costante giurisprudenza ha riconosciuto come attività amministrativa vincolata la dichiarazione di decadenza dalla qualità di studente universitario di colui che non sostiene esami per otto anni consecutivi ex art. 149, T.U. n. 1592/1993 (v. Consiglio di Stato, 14 novembre 2011, n. 6004; TAR Salerno Campania, 9 novembre 2011, n. 1809; Consiglio di Stato, 26 aprile 2005, n. 1855).*

*E' tuttavia pur vero che varie pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto che la comunicazione di avvio del procedimento, proprio nel caso di attività vincolata, “può avere una sua utilità (con la conseguenza che la sua mancanza rende illegittimo il provvedimento) quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato del procedimento avrebbe potuto fornire all'Amministrazione elementi utili ai fini della decisione”, e ciò, a maggiore ragione, dopo l'entrata in vigore dell'art. 21 octies della legge 241/1990. Alla luce di tale principio, il Consiglio di Stato (sentenza 15 marzo 2010, n. 1476) ha censurato la condotta di una Amministrazione Universitaria la quale non aveva reso possibile allo studente dichiarato decaduto di partecipare al procedimento amministrativo sottostante e ciò appurato che tale partecipazione avrebbe consentito di approfondire circostanze ambigue in merito alla registrazione dell'ultimo esame sostenuto dallo studente (in proposito, vedi anche TAR Campania, 9.11.2011, n. 1809, ove, pur non venendo accolta l'eccezione di mancato avvio del procedimento sollevata dallo studente dichiarato decaduto si ribadisce che la partecipazione al procedimento è “in via di principio necessaria anche per i procedimenti a connotazione vincolata le quante volte l'apporto cooperativo degli interessati possa essere utile alla chiarificazione degli elementi utili per la conclusiva determinazione”. Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dallo studente dichiarato decaduto non era stata accolta in quanto questi non aveva “prospettato circostanze idonee a legittimare un prospettivo esito alternativo della vincolata vicenda procedimentale”). Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsiasi contestazioni legate alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, si ritiene **necessario** procedere alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dello studente coinvolto in un procedimento di dichiarazione di decadenza dagli studi”.*

A disposizione per ogni chiarimento in merito.

Cordialmente

Avv. Lorenzo Canullo